



Città di Vibo Valentia
(Provincia di Vibo Valentia)

Commissione Straordinaria di Liquidazione

nominata con D.P.R. del 18 novembre 2013 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267
89900 - Piazza Martiri dell'Ungheria - P.I. 00302030796

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 49.....

OGGETTO : Istanza prot. gen. n. 14744 del 28/03/2014 (reg. int.O.S.L.n. 683) prodotta dall'Avv. Pino Eliseo Staropoli residente in Via Moderata Durant - Vibo Valentia con Studio Legale in viale Kennedy, 65 – Vibo Valentia. Ammissione parziale alla massa passiva.

L'anno duemilasedici, il giorno otto, del mese di marzo, alle ore 16,00, nella sede municipale del Comune di Vibo Valentia, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Vibo Valentia nominata con D.P.R. del 18 novembre 2013, ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, nelle persone dei signori:

		<i>presente</i>	<i>assente</i>
Dott.ssa Carla Caruso	<i>componente</i>	X	
Dott. Andrea Casiglia	<i>componente</i>	X	
Dott. Domenico Piccione	<i>componente</i>	X	

per trattare l'argomento in oggetto.

Svolge le funzioni verbalizzanti il Vice Segretario Generale Dott.ssa Adriana Teti.

La Commissione ^{S/C}straordinaria di liquidazione

VISTA l'istanza di ammissione alla massa passiva acquisita al prot. gen. n. 14744 del 28/03/2014 (reg. int. O.S.L. n. 683) prodotta dall'Avv. Pino Eliseo Staropoli residente in Via Moderata Durant - Vibo Valentia con Studio Legale in viale Kennedy, 65 – Vibo Valentia, di ammissione alla massa passiva di un suo asserito credito di € 5.780,97, IVA e CPA compresi, relativo a onorari per la difesa del Comune di Vibo Valentia avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione di Catanzaro nel procedimento n. 1346/2004 R.G. promosso da H3G S.p.A., con l'intervento di Mazzoleni Antonio + 3;

ESPLETATA la relativa istruttoria, eseguite le necessarie verifiche contabili, visti gli atti e l'attestazione di cui all'art. 254 del TUEL, rilasciata dalla Dirigente del competente Settore dott.ssa Adriana Teti;

APPURATO che, 1) secondo quanto risulta dal relativo documento presente in fascicolo, l'Avvocato Staropoli ha sottoscritto impegno di attenersi ai minimi tariffari nella redazione della parcella ed ha fatto ricorso alla tariffa professionale di cui al D.M. n. 140/2012 che è effettivamente la tariffa applicabile nella fattispecie, in relazione al tempo di espletamento dell'attività professionale, e classificato la causa come di valore "indeterminabile". Alla stregua di tale indicazione di valore gli onorari esposti in parcella non risultano liquidati facendo riferimento ai minimi tariffari. 2) a seguito dell'istruttoria, applicando i minimi tariffari previsti dal D.M. n. 140/2012 per le cause di valore indeterminato o indeterminabile, l'importo dovuto al Professionista è stato così ricalcolato: fase di studio Euro 600,00 – fase introduttiva Euro 300,00 – fase istruttoria Euro 600,00 – fase decisoria Euro 750,00, per un totale di Euro 2.250,00. Con la maggiorazione del 50% per la presenza di più parti, pari ad Euro 1.125,00, si è giunti ad un importo complessivo per compensi di Euro 3.375,00. Non è stata invece ritenuta dovuta la maggiorazione del 12,50% per spese forfettarie, in quanto l'art. 13 della legge n. 247/2012 ha effettivamente reintrodotto la previsione del rimborso spese forfettario non più contemplato dal D.M. n. 140/2012, ma demandandone la quantificazione a successivo decreto. Il decreto che ha operato tale quantificazione, rendendo così attuabile, per questa parte, l'art. 13 Legge 247/2012, è stato il D.M. n. 55/2014, emanato dopo il deposito della sentenza che ha definito il giudizio n. 1346/2004 e, quindi, non applicabile alla prestazione resa dall'Avvocato. Tra l'altro, il D.M. 55/2014 ha fissato un tetto massimo del 15% dei compensi per la determinazione del rimborso spese forfettario, per cui la percentuale del 12,5 % applicata non sarebbe stata comunque conforme all'impegno di applicazione dei minimi tariffari.

In conclusione, la parcella è stata rideterminata per come segue: Euro 3.375,00 per compensi, Euro 135,00 per CPA 4%, Euro 772,20 per IVA 22%, Totale Euro 4.282,20 al lordo della ritenuta d'acconto. Inoltre, poiché l'Avvocato Staropoli non ha portato in detrazione l'anticipo liquidato, pari a Euro 948,21 IVA e CPA compresi, dal compenso è stato detratto tale ulteriore importo, per cui si è giunti ad un totale definitivo di euro 3.333,99;

DATO ATTO che, con nota racc. a.r. prot. gen. n. 57726 del 16 dicembre 2015, questa Commissione, non ravvisando i presupposti per l'inserimento nella massa passiva dell'importo totale richiesto nell'istanza di cui all'oggetto ha comunicato il motivato preavviso di parziale diniego, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 s.m.i. e art. 3 DPR 184/06;

DATO ATTO che l'Avv. Pino Eliseo Staropoli ha comunicato, con nota del 28 dicembre 2015, assunta al protocollo del Comune di Vibo Valentia al n. 59837 del 28 dicembre 2015, le proprie osservazioni e cioè che : " *contrariamente a quanto ritenuto da codesta Commissione Straordinaria di liquidazione, i compensi esposti nella nota specifica allegata all'istanza di ammissione alla massa passiva sono stati determinati facendo riferimento ai valori minimi previsti dal D.M. 140/2012, applicabile ratione temporis al caso di specie. In particolare, il suddetto decreto, per le cause davanti agli organi di giustizia amministrativa di primo grado, ha fissato in euro 720 il valore minimo per la fase di studio, in euro 360 il valore minimo per la fase introduttiva, in euro 720 il valore minimo per la fase di istruttoria ed in euro 900 il valore minimo per la fase decisoria. Gli importi applicati dalla Commissione Straordinaria di liquidazione per ognuna delle suddette fasi e cioè 600, 300, 600 e 750 sono errati in quanto riferibili ai valori minimi previsti per le cause davanti al Tribunale ordinario e non per le cause davanti agli organi di giustizia amministrativa di primo grado, come nel caso di specie. Quanto al diritto al riconoscimento di un rimborso di spese forfettarie, occorre rilevare che al momento dell'entrata in vigore del D.M. n. 55/2014, il mandato professionale non si era ancora esaurito atteso che la sentenza n. 1221/2013 è passata in giudicato in data 02/02/2015. La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che il mandato professionale si esaurisce con il passaggio in giudicato della sentenza che ha chiuso il procedimento di merito (Cass. N. 16493/2012) e che i parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati, in ogni caso, si applicano retroattivamente (Cass. SU n. 18027/2012);*

CONSIDERATO che le osservazioni dell'Avv. Pino Eliseo Staropoli relative al parziale accoglimento dell'istanza sono parzialmente condivisibili. In particolare, sono condivisibili nella parte in cui si osserva che la rideterminazione della parcella con l'applicazione dei minimi tariffari (non applicati dal legale) è stata fatta ricorrendo ai parametri previsti per le cause civili e non per quelle davanti al T.A.R. Effettivamente, i parametri da utilizzare nella fattispecie sono quelli indicati dal legale, corrispondenti ai parametri civili aumentati del 20%, e, in luogo di un compenso di € 3.375,00 andrà pertanto riconosciuto un compenso di Euro 4.050,00 (compresa la maggiorazione del 50% per la presenza di più parti), al quale andranno sommati Euro 162,00 per Cpa 4% ed Euro 926,64 per Iva 22%. Da tale somma deve essere detratto l'anticipo di € 948,21 corrisposto. Non sono invece condivisibili le osservazioni dell'Avv. Staropoli in merito al riconoscimento del rimborso spese forfettario sulla scorta di una sentenza (Cass. N. 16493/2012) che non riguarda l'argomento in discussione. Sul punto è pertanto da ritenere comunque applicabile la giurisprudenza che identifica il momento in cui l'opera professionale viene condotta a termine con l'esaurimento del giudizio, coincidente con il deposito della sentenza: " *In caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va fatta in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione*" (Cass. Civ. n. 5426/2005);

RICHIAMATI pertanto gli estremi dell'istanza e dell'esito dell'istruttoria e delle ulteriori osservazioni come esposti nella seguente tabella:

Reg. gen.	Reg. Int. OSL	Denominazione	Causale	Importo richiesto	Importo lordo ammesso	Importo lordo non ammesso
n.14744 del 28/03/2014	n. 683	Avv. Pino Eliseo Staropoli residente in Via Moderata Durant - Vibo Valentia con Studio Legale in viale Kennedy, 65 - Vibo Valentia.	Procedimento davanti al TAR di Catanzaro n. 1346/2004 tra il Comune di Vibo Valentia e la società H3G S.p.A., con l'intervento di Mazzoleri Antonio + 3, definito con sentenza del 18 dicembre 2013	€ 5.780,97 IVA e CAP compresi	€ 4.190,43 IVA e CAP compresi	€ 1.590,54

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

1) DI AMMETTERE PARZIALMENTE l'istanza in oggetto alla massa passiva dell'Ente per complessive € 4.190,43 IVA e CAP compresi, al lordo della ritenuta d'acconto, per le motivazioni esplicitate in narrativa, che qui si richiamano;

2) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai sensi dell'art. 9, comma 4 del DPR 378/93 all'Avv. Pino Eliseo Staropoli residente in Via Moderata Durant - Vibo Valentia con Studio Legale in viale Kennedy, 65 – Vibo Valentia.


La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del DPR 24/08/1993, n. 378, sarà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, a cura del personale di supporto alla Commissione straordinaria di liquidazione.

La Commissione straordinaria di liquidazione

F.to Il Presidente-dott.ssa Carla Caruso

F.to Il Commissario-dott. Andrea Casiglia

F.to Il Commissario-dott. Domenico Piccione



F.to Il Vice Segretario Generale
dott.ssa Adriana Teti

